

6.2

predone, non era latitante, non perseguitava fini di lucro, né di libertà. Era infatti un bandito, un ambizioso, un violento, dominio dell'ambizioso politico che dapprima l'aveva compiuto al centro dei suoi propositi e di poi ne aveva fatto un corso anticlericale; egli esprimeva nella banda gli interessi della mafia e di quel medie coto agrario cui apparteneva, aspirando a realizzarli per mezzo del Giuliano.

Questi aspetti della sua personalità - dice, tuttavia, unitamente al sentimento e all'interesse che lo indusse a sposare la sorella del capo bandito, per un cicco istinto di difesa egli, ha riunegati in contrasto con i motivi di gravame - vulgono ad avviso della Corte a porlo in una luce migliore anche se l'intensa passionalità che lo animava lo pose insieme al Giuliano al centro dell'organizzazione dell'uno o degli altri e inini.

La condotta tenuta succivamente ai reati consente infatti di guardare con fiducia al suo ricupero sociale; in America condusse una vita di lavoro e nelle carceri di Palermo, come risulta dalla lettera inviata a questa Corte dal Cappellano Jac. Giovanni Craceffa (V/I, 300) ha dimostrato particolari dati che fanno bene sperare nella sua capacità di redenzione nella pena.

Più avendo pertanto acceglimento la richiesta di attenuanti generiche proposta dai suoi difensori con i motivi di imputazione e con le conclusioni di ulienza.

Beneficio che la Corte stima concedere anche a Radalamenti Nunzio e a Protti Demenico, malgrado la loro condotta successiva ai reati che per il Radalamenti, il quale visse poi accanto al Giuliano, ha raggiunto un apice

623

di grande criminosità. L'uno, non aveva compiuto ancora venti anni, l'altro era avviato più anziano, ma erano "picciotti" entrambi ed i loro precedenti penali in quel tempo erano buoni; furono tratti al delitto dalla suggestione che eccitava la banda Giuliano e, qualunque vi fossero già indolini e sentissero la vocazione al banditismo, anche dalla sollecitazione e dalle pressioni di Giuseppe Cucinella, il quale, offrendogliene la possibilità, travolse forse le ultime loro fragili resistenze interiori.

Per il Di Lorenzo non sono state chieste attenuanti generiche ed in realtà non sussiste alcun motivo per considerle; come del pari non sussiste motivo per concepire la Cucchiara Pietro.

80.) - In esito alle conclusioni cui la Corte è pervenuta nella disamina dei singoli mezzi di gravame dove provvedersi come appresso.

I) Per effetto dell'attenuante di cui all'art.114 u.p. c.p. va diminuita la pena inflitta dai primi giudici a Giacinto Vinzenzo e, per le ragioni su esposto, si stima giusto ridurla, come già si è detto, ad anni quindici di reclusione.

II) Per effetto delle attenuanti di cui all'art.62 bis c.p. alla pena dell'ergastolo inflitta a Feltrino Iasuale per il delitto di strage va sostituita quella della reclusione che, tenuto conto dei motivi su cui tali attenuanti si fondano, nonché della gravità del delitto, della rilevanza dell'apporto dato dall'imputato alla preparazione ed alla esecuzione del delitto stesso e degli altri elementi sopra valutati, si stima giuste determina-

GM

re nella misura di anni ventiquattr' e; similmente vanno diminuite le penne di anni due di reclusione e di mesi sei di reclusione al medesimo Sciertino inflitto per i delitti di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e di danneggiamento mediante incendio in danno della sede del partito comunista di C. Giuseppe Jato e, attesa la concreta incidenza della predetta attenuante, si ritiene congruo ridurle rispettivamente ad anni uno e mesi sei di reclusione ed a mesi cinque di reclusione; la pena complessiva portata va determinata in anni ventiquattr' e mesi undici di reclusione.

III) Per effetto delle attenuanti di cui all'art.62 bis c.p. alla pena dell'ergastolo inflitta a Napolitano Nunzio per il delitto di strage va sostituita quella della reclusione che, per le ragioni dianzi dette sulla gravità del delitto, sui motivi a delinquere, sulla personalità del colpevole e quindi sulla concreta incidenza delle attenuanti stesse, si stima congruo determinare nella misura di anni ventidue; similmente va ridotta la pena di anni due di reclusione inflittagli per il delitto di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e si ritiene giusto ridurla ad anni uno e sei mesi di reclusione; cosicché la pena complessiva va determinata in anni ventitré e mesi sei di reclusione.

IV) Fretti Domenico va dichiarato colpevole del delitto di strage e per effetto delle attenuanti di cui allo art.62 bis c.p., in luogo della pena dell'ergastolo va applicata quella della reclusione che per le ragioni anzidette, in conformità alla richiesta del P.L., si stima congruo determinare nella misura di anni venti.

V) In conseguenza Fisciotta Vincenzo, Sciertino Fa-

CCS

qualsiasi, Radulamenti Lanzio e Iretti Donatico vanno condannati alle pene accessorie della interdizione per etiun dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena ai sensi degli artt. 89 e 92 c.p.; e vanno sottoposti altresì, a norma dell'art. 10 c.p. alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

VI) Di Lorenzo Giuseppe va dichiarato colpevole di concorso nel delitto di danneggiamento mediante incendio in danno della sede del partito comunista Di Carini e si stima giusto infliggergli la pena nella stessa misura di mesi sei di reclusione inflitta dai primi giudici agli altri partecipanti.

VII) Gonovese Giovanni va assolto per insufficienza di prove da tutti i reati ascritti gli e ne va disposta l'immediata escarcerazione ove non debba restare detenuto per altra causa.

VIII) Di Lorenzo Giuseppe, Ferriova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Fissiotta Francesco, Cucinella Antonino e Sciortino a quale vanno assolti dalla imputazione di concorso morale nella strage consumata da Iacintomo Salvatore a Martinico per non aver commesso il fatto, e con formula analoga va inoltre assolto lo Sciortino dalla imputazione di tentato omicidio in persona di suo fratello.

IX) In conseguenza del ricsame determinato dall'appell. I.M., Lo Cullo Pietro va assolto dalla imputazione concorso nella strage di Portella della Ginestra per sufficienza di prove.

X) Corrao Rino va assolto invece dalla medesima imputazione per non aver commesso il fatto.

XI) Nei confronti di Camela Vito va dichiarata di non doversi procedere per il delitto di omertà ed associazione per delinquere (art.4.8 c.p.), così definito il fatto ascrittibile, per estinzione del reato in virtù di amnistia a norma degli artt.1 e 4 del D.P. 18.12.1953 n.322.

XII) Nel resto l'imputata sentenza va confermata e conseguentemente:

1. - Gaglio Francesco e Cucchiara Pietro, i cui gravami sono stati dichiarati, e Iretti Domenico e Di Lorenzo Giuseppe, nei cui confronti è stato accolto l'appello del P.M., vanno condannati in solido alle spese di questo grado; e inoltre il Iretti e il Di Lorenzo, in solido, anche a quelle del giudizio di primo grado;

2. - il Iretti poi è tenuto, in solido con gli altri imputati condannati per il medesimo titolo di reato, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in osservanza delle somme assegnate a titolo provvisoriale, a favore delle parti lesso costituito parti civili Rastanga Saverio, Cuorino Vito, Moschetta Cesario, La Fata Salvatore, Labruzzo Vincenza, Vito Vincenza e Eufemia Vincenza;

3. - infine Gaglio Francesco, Lisciotta Vincenzo, Terranova Antonino su Giuseppe, Genovese Giuseppe, Manzino Frank, Lisciotta Francesco, Sciertino Iacquale, Cucinella Antonino, Pad Laurenti Nunzio, Iretti Domenico vanno condannati in solido al risborso delle spese di questo grado a favore delle parti civili, spese che verranno liquidate in lire 21.000 per ciascuna, in esse compresi i diritti e gli oneri di difesa, rispettivamente

C.R.

to a Macstranga Saverio, a Drs. Ida Vito, a Foschetto Romario; ed in 2.210.000 complessivamente, giusta richiesta, a La Pata Salvatore, Labruzzo Vincenzo, Vito Vincenzina e Ruffa Vincenzo.

XIII) Il dispositivo della sentenza in questione va rettificato ed integrato in ordine con la motivazione nella citata prenunzia:

a) di assoluzione di Palla Antonino, Russo Giacchino e Torrenova Antonino di Salvatore dal concorso in danneggiamento alla sede comunista di S. Giuseppe Jato per la cecinente dello stato di necessità, e di Ratti Romano dalla imputazione di concorso morale nella strage consumata dal Macattempo a Martinico, per non aver conosciuto il fatto;

b) e di non doversi procedere a carico di Caprienza Vincenzo e i retti Romano per il danneggiamento alla sede del partito comunista di Borgotto per mancanza di querela.

XIV) L'applicazione di eventuali condoni va rinviata in sede di ossequio.

P. C. M.

LA C.R.

9.-

## LA CORTE

Visti ed applicati gli artt. 149, 213, 523, 477, 479, 488 e 489 c.p.p., 29, 32, 62 bis, 112 n.4, 114 u.p., 151, 230, 422 c.p., 1 e 4 D.P. 19.12.1953 n.922.

Provvedendo sugli appelli del P.M. e degli imputati Gaglio Francesco, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Sapienza Vincenzo, Pretti Domenico, Tinervia Giuseppe, Russo Giovanni, Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Musso Gioacchino, Cristiano Giuseppe, Pisciotta Vincenzo, Di Lorenzo Giuseppe, Terranova Antonino fu Giuseppe, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Antonino, Mazzola Vito, Badalamenti Nunzio, Motisi Francesco Paolo, Sapienza Giuseppe di Francesco, Di Misa Giuseppe, Lo Cullo Pietro, Candela Vita, Cucchiara Pietro e Corrao Remo, avverso la sentenza della Corte di Assise di Viterbo in data 3 maggio 1952;

1. - Dichiara inammissibile le impugnazioni proposte da Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Sapienza Vincenzo, Pretti Domenico, Tinervia Giuseppe, Russo Giovanni, Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Musso Gioacchino, Cristiano Giuseppe, Di Lorenzo Giuseppe, Mazzola Vito, Motisi Francesco Paolo, Sapienza Giuseppe di Francesco, e Di Misa Giuseppe per omessa presentazione dei motivi e condanna i medesimi in solido alle spese di questo grado del giudizio;

10.-

2. - In rifomma della sentenza stessa:

a) ritiene a favore di Pisciotta Vincenzo il concorso dell'attenuante di cui all'art.114 u.p. in relazione all'art.112 n.4, ultima ipotesi, c.p. e per l'effetto riduce la pena dal primo giudice inflitta ad anni quindici di reclusione;

b) ritiene a favore di Sciortino Pasquale il concorso di circostanze attenuanti generiche nei delitti di strage, consumata il I° maggio 1947 in Portella della Ginestra, di danneggiamento mediante incendio in danno della sede del partito comunista di S.Giuseppe Jato e di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e per l'effetto lo condanna alle pene rispettive di anni ventiquattro di reclusione per il primo delitto, di mesi cinque di reclusione per il secondo e di anni uno e mesi sei di reclusione per il terzo; e così complessivamente ad anni venticinque e mesi undici di reclusione;

c) ritiene a favore di Badalementi Nunzio il concorso di circostanze attenuanti generiche nei delitti di strage consumata il I° maggio 1947 in Portella della Ginestra e di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e per l'effetto lo condanna alla pena di anni ventidue di reclusione per il primo delitto e di anni uno e mesi sei di reclusione per il secondo; e così complessivamente ad anni ventitré e mesi sei di reclusione;

d) dichiara Pretti Domenico colpevole del delitto di strage consumata il I° maggio 1947 in Portella della Ginestra ed, in concorso di circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni venti di reclusione;

e) condanna Pisciotta Vincenzo, Sciortino Pasquale, Badalementi Nunzio e Pretti Domenico alle pene accessorie

11.-

della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena; sottopone gli stessi alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

f) dichiara Di Lorenzo Giuseppe colpevole del delitto di danneggiamento mediante incendio in danno della sede del partito comunista di Carini e lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione;

g) assolve Genovese Giovanni dai delitti di strage consumata il 1° maggio 1947 a Portella della Ginestra e di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra per insufficienza di prove e ne ordina l'immediata escarcerazione se non detenuto per altra causa;

h) assolve il Di Lorenzo Giuseppe, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Cucinella Antonino e Sciortino Pasquale dalla imputazione di concorso morale nel delitto di strage consumato a Partinico il 22.6.1947 da Passatempo Salvatore e lo Sciortino inoltre dalla imputazione di tentato omicidio in persona di Rizzo Benedetta per non aver commesso il fatto;

i) dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Lo Cullo Pietro, assolve, in conseguenza dell'appello proposto dal P.M., il medesimo imputato dal reato ascrittigli per insufficienza di prove;

l) assolve Corrao Remo dal reato ascrittigli per non aver commesso il fatto;

m) previa modifica del titolo del reato attribuito a Candela Vita in quello di assistenza ad associati per delinquere ai sensi dell'art.418 c.p., dichiara di non doversi procedere contro la stessa per estinzione del rea

12.-

to a causa di amnistia;

3.- Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna Gaglio Francesco, Pretti Domenico, Di Lorenzo Giuseppe e Cucchiara Pietro in solido alle spese di questo grado del giudizio ed inoltre il Pretti e il Di Lorenzo in solido a quelle del giudizio di primo grado;

4.- Condanna Pretti al risarcimento dei danni a favore delle parti lese costituite parti civili Mastranga Saveria, Cusenza Vito, Moschetto Rosario, La Fata Salvatore, Labruzzo Vincenza, Zito Vincenza, e Buffa Vincenza, in solido con gli altri imputati condannati per il medesimo titolo del reato;

5.- Condanna Gaglio Francesco, Pisciotta Vincenzo, Terranova Antonino fu Giuseppe, Genovese Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Pretti Domenico in solido al rimborso delle spese in favore delle parti civili per questo giudizio di appello spese che liquida in lire 210.000, comprensive dei diritti ed onorari di difesa, rispettivamente a Mastranga Saveria, a Cusenza Vito, a Moschetto Rosario, e congiuntamente, giusta richiesta, a La Fata Salvatore, Labruzzo Vincenza, Zito Vincenza e Buffa Vincenza;

6.- In rettifica del dispositivo della sentenza impugnata:

a) assolve Buffa Antonino, Musso Gioacchino e Terranova Antonino di Salvatore dal danneggiamento della sede del partito comunista di S. Giuseppe Jato perchè non punibili per essere stati costretti all'azione da un pericolo

13.-

attuale alla persona, non altrimenti evitabile;

b) dichiara di non doversi procedere a carico di Sapienza Vincenzo e Pretti Domenico per il danneggiamento ai sensi dell'art.635 c.p. in pregiudizio della sede del partito comunista di Borgetto perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela;

c) assolve Pretti Domenico dalla imputazione di concorso morale nel delitto di strage consumata a Partinico il 22 giugno 1947 da Passatempo Salvatore per non aver commesso il fatto;

7.- Rinvia in sede di esecuzione l'applicazione di eventuali condoni.

Così deciso in Roma il 10 agosto 1956.-

IL PRESIDENTE

F.to Nicola D'AMARIO

IL CANCELLIERE

F.to Luigi Prevedello

Il 10 agosto 1956 gravata di ricorso per Cassazione dal l'avv. Eugenio De Simone nell'interesse degli imputati Sapienza Giuseppe di Francesco, Candela Vita e Cucchiara Pietro; l'11 agosto 1956 gravata di ricorso per Cassazione dagli imputati Scicrtino Pasquale Giuseppe, Badalamenti Nunzio, Pisciotta Vincenzo, Gaglio Francesco di Vincenzo, Cucinella Antonino, Genovesi Giovanni, Genovesi Giuseppe, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco; il 13 agosto 1956 gravata di ricorso per Cassazione dal P.G. nei confronti degli imputati: Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino di Giuseppe, Tinervia Francesco di Giacomo, Sapienza Vincenzo di Tommaso, Tinervia Giuseppe di Giacomo, Russo Giovanni fu Salvatore,

14.-

Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino di Antoni no, Buffa Vincenzo di Antonino, Musso Gioacchino di Leonar do, Cristiano Giuseppe di Giuseppo, Pisciotta Vincenzo di Francesco, Genovesi Giovanni di Angelo, Sciortino Pasquale fu Giuseppe, Badalamenti Nunzio di Salvatore, Sapienza Giuseppe di Francesco.

Depositata in Cancelleria oggi, 31 ottobre 1957.-

IL CANCELLIERE

*P. M.*

*Cofli*

Per estratto conforme all'originale per uso notifica.-

Roma, 15 dicembre 1958

IL CANCELLIERE

*P. M.*

La Corte di Cassazione il 11-5-60 dichiara illano  
il ricorso del P.d.l. menù i nomi di Cicali  
chiaro Pietro, Cristiano Giuseppe, Pisciotta Vincenzo, Gi  
Giovanni, Badalamenti Nunzio, Sapienza Giuseppe  
e di Lorenzo Giuseppe - Annullo e rimette ad al  
tre delle parti di Artise di appello obbligato nei con  
tri Giovanni Giuseppe - Rigetta i ricorsi di Giorgi  
cero, Terranova Antonino fu Giuseppe, Marinino  
Pisciotta Francesco, Cucinella Antonino e Sapi  
Pasqualino - Roma 23 - Sett. 1958

*C. Gagliardi*  
*Luogo*

N. 858 Reg. Sezione Istruttoria

Mod. D 2

**CORTE DI APPELLO DI PALERMO**  
**SEZIONE ISTRUTTORIA**

## Nomina (o sostituzione) di ufficio del difensore (Art. 128, 131, 304 C. P. P. e norme di attuazione)

(Art. 128, 131, 304 C. P. P. e norme di attuazione)

Noi Dr. Cav. .... .... .... .... Consigliere Istruttore

Visti gli atti del procedimento penale contro ~~il capo della polizia~~  
~~di Mario Bilezzi e il figlio Mario~~ fatto  
imputati di ~~complotto e spionaggio~~ ~~complotto~~

Ritenuto che, a norma dell'art. 128 C. P. P. gl'imputati debbono essere assistiti dal difensore.

Ritenuto che (1) *Si ritiene che sia stato*  
*visitato e liberato*

Visto l'art. 128 Cod. Proc. Pen.

Nominiamo a difensori del ~~l~~ imputat ~~l~~ ~~l~~

il Sig. Avv. Giulio Neri

Dato a Palermo, li 25. 1. 1955

Il Cancelliere

## Il Consigliere Istruttore

Si notifichi a difensori suddetti — Sig. Avv.

*Giulio Verga*

Palermo 29. 3. 1950

Il Cancelliere

(1) Non l'ha nominato (art. 128) o che occorre procedere di ufficio alla sostituzione (art. 131) o che non lo ha scelto (art. 304).

П.Т.П.В. : Радио : Тел. 17262.

DATE 6/20/99 8:11 16

Per Am. Mus. Verga-a-mu purple  
S. L. 10-50

4 (C) MILANO 11.11.1911  
(Francesco Giuseppe)

11° = 688

Dirlik 50.95

Alla Prefura di

Palermo, li

Per la notifica e restituzione

IL CANCELLIERE

**CORTE DI APPELLO DI PALERMO**  
**SEZIONE ISTRUTTORIA**

N. 8501 Reg. Gen.

**Avviso di deposito di atti processuali in Cancelleria**

Il Cancelliere dell'Ufficio suddetto

AVVISA

*L'avv. Giuseppe Verga*

che a norma dell'art. 372 C.P.P. sono stati depositati in Cancelleria gli atti processuali contro *Massimo Libri*

con avvertenza di esaminare gli atti infra 5 giorni dalla notifica del presente *25.9.1950*

Palermo, li

*25.9.1950*

IL CANCELLIERE

- (1) Sentenza o ordinanza.  
 (2) Conforme o diforme.

U.T.L.S. - Palermo - Telef. 17302.

*Avv. Sp. Verga a mio proprio  
25.9.1950*

Ufficio Cancelleria  
 (Fringali Giovanni)

*n. 687 R.  
Riavv. 10.9.50*

Alla Pretura di *Palermo*,  
Palermo, li *27.8.1950*

Per la notifica e restituzione  
IL CANCELLIERE  
*Votato*

**CORTE DI APPELLO DI PALERMO**  
**SEZIONE ISTRUTTORIA**

*N. 8501* Reg. Gen.  
*150*

**Avviso di deposito di atti processuali in Cancelleria**

Il Cancelliere dell'Ufficio suddetto

**AVVISA**

*Lic. d. Giulio Paoletti*  
*Giovanni d'Adda*  
*Giovanni Tedesco*

che a norma dell'art. 372 C. P. P. sono stati depositati in Cancelleria gli  
atti processuali contro *Giustizioso procuratore e s.*

con avvertenza di esaminare gli atti infra *5* giorni *17/8/1950* dalla  
notifica del presente *Corvino*

Palermo, li *29.8.1950*

**IL CANCELLIERE**

*Ferraro*

- (1) Sentenza e ordinanza.  
(2) Conferme o difformi.

Urgente! 3-10-1950

Per avv Giulio Bonfiglio a mani proprie  
3-10-50

Per avv Giovanni Giubilato a mani proprie  
3-10-50

Per avv Giovanni Techio a mani proprie  
3-10-50

N. 2051 repertorio  

Spese	13,41
notif. e rep.	11,99
accesso	44,62
totale	69,98
sep. e quiet.	7,00
Totali	1,10
	77,98

26-10-1950  
Vellut